

CASSAZIONE: il personale ARPAT ricopre senza dubbio la qualifica di polizia giudiziaria

Valerio Marroni, *Componente Direzione nazionale Anaa Assomed*

A seguito di indagini compiute da personale dell'ARPAT il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze riteneva di dichiarare il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato, a giudizio per abbandono di rifiuti e attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, per il fatto che l'accusa si fondava appunto esclusivamente su atti di indagini compiuti da personale dell'Arpat, al quale, secondo il Gip, non poteva essere riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria, così da risultare gli atti di indagine non utilizzabili.

La Procura di Firenze ha quindi proposto ricorso per Cassazione, deducendo che il personale Arpat – addetto a funzioni di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale, presidiate dalla legge penale – ricoprono senza dubbio la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, senza peraltro sia reso necessario il conferimento della stessa qualifica attraverso espressa previsione normativa.

La Suprema Corte di Cassazione – terza sezione penale – con sentenza del 3 novembre 2016, n. 50352/16 ha ritenuto il ricorso della Procura di Firenze meritevole di accoglimento, procedendo all'annullamento della sentenza del Gip di Firenze, con rinvio al Tribunale di Firenze, per l'ulteriore esame del provvedimento.

In particolare la Corte di Cassazione ha rilevato che il DI 4.12.1993, n. 496, convertito nella Legge 21.1.1994, n. 61, ha previsto che le Regioni istituiscano le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, attribuendo ad esse le funzioni, il personale ecc. Lo stesso decreto prescrive poi che "nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza il personale ispettivo dell'ANPA può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni".

La Corte di Cassazione ha richiamato infine il decreto ministeriale 17.1.1997, n. 58 con il quale il Ministro della sanità, ha affermato che il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria e svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo.

La legge 22 giugno 2009, n. 30 della Regione Toscana ha inoltre attribuito al direttore generale dell'Arpat la competenza ad individuare, con atto di natura cognitiva, il personale che, nell'ambito delle attività di ispezione e vigilanza, svolge funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

La Corte di Cassazione, sempre con riferimento al decreto ministeriale 58/1997, ha ricordato che il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria, competenze per le quali, ha ribadito la Corte di Cassazione, il d.m. 58/1997 riconosce

la qualifica di polizia giudiziaria anche al personale dell'A.r.p.a.t. che ha compiuto gli accertamenti di cui al giudizio in esame.

La Corte di Cassazione ha concluso pertanto affermando che, poiché la tutela dell'ambiente è materia presidiata dalla legge penale, le funzioni di vigilanza e controllo che la norma statale riconosce ai tecnici delle agenzie regionali non possono non essere ricondotte nell'alveo della previsione di cui all'art. 55 c.p.p. e, quanto alla qualifica spettante ai soggetti che ne sono titolari, alla generale previsione di cui al terzo comma dell'art. 57 c.p.p. (Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55).